



COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI

C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

www.comunecanosasannita.it

comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it

REGOLAMENTO

COMUNALE DI

POLIZIA RURALE

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2016

SOMMARIO

INTRODUZIONE

~~TITOLO~~ ~~I~~ ~~DISPOSIZIONI~~ ~~GENERALI~~

~~TITOLO~~ ~~II~~ ~~AMBITI~~ ~~IN~~ ~~ZONE~~ ~~RURALI.~~

~~TITOLO~~ ~~III~~ ~~AMBITI~~ ~~IN~~ ~~CENTRI~~ ~~ABITATI~~

~~TITOLO~~ ~~IV~~ ~~INTERVENTI~~ ~~FITOIATRICI~~ ~~IN~~ ~~AMBITO~~ ~~RURALE~~ ~~E~~ ~~URBANO~~

~~TITOLO~~ ~~V~~ ~~MIGLIORAMENTI~~ ~~FONDIARI~~

~~TITOLO~~ ~~VI~~ ~~AMBITI~~ ~~BOSCHIVI~~ ~~E~~ ~~AREE~~ ~~TUTELATE~~

~~TITOLO~~ ~~VII~~ ~~NORME~~ ~~RELATIVE~~ ~~AI~~ ~~COMUNI~~ ~~PERICOLI~~

~~TITOLO~~ ~~VIII~~ ~~NORME~~ ~~DI~~ ~~IGIENE~~ ~~PUBBLICA~~

~~TITOLO~~ ~~IX~~ ~~TUTELA~~ ~~PROPRIETÀ~~ ~~PRIVATA~~

~~TITOLO~~ ~~X~~ ~~SORVEGLIANZA~~ ~~E~~ ~~TRATTAMENTO~~ ~~DEGLI~~ ~~ANIMALI~~

~~TITOLO~~ ~~XI~~ ~~NORME~~ ~~RELATIVE~~ ~~ALLA~~ ~~PROTEZIONE~~ ~~DELLE~~ ~~PIANTE~~

~~TITOLO~~ ~~XII~~ ~~SANZIONI~~

B

I

T

I

I

N

Z

O

N

E

R

U

R

A

L

INDICE

INTRODUZIONE

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Il regolamento di polizia rurale
- Art. 3 - I soggetti e la gestione del servizio di polizia rurale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del funzionario responsabile

TITOLO II - Ambiti in zone rurali

- Art. 5 - Limitazioni generali
- Art. 6 - Libero deflusso delle acque
- Art. 7 - Spurgo di fossi e canali
- Art. 8 - Ulteriori divieti a tutela dei fossi e dei canali
- Art. 9 - Istituzione o mantenimento di Fasce Tampone Vegetate (FTV)
- Art. 10 - Diramazioni e accessi
- Art. 11 - Distanze per fossi canali ed alberi
- Art. 12 - Recisione di rami protesi
- Art. 13 - Aratura dei terreni
- Art. 14 - Strade private, interpoderali o di bonifica
- Art. 15 - Obblighi dei frontisti di strada
- Art. 16 - Dilavamento dei terreni e prevenzione interventi

TITOLO III - Ambiti in centri abitati

- Art. 17 - Manutenzione nelle strade comunali
- Art. 18 - Divieto di risciacqui e lavaggi sulle strade pubbliche
- Art. 19 – Irrigazione

TITOLO IV - Interventi fitoiatrici in ambito rurale ed urbano

- Art. 20 - Campo di applicazione
- Art. 21 - Impiego di Fitofarmaci con mezzi aerei e Atomizzatori.
- Art. 22 - Casi di divieto di irrorazione
- Art. 23 - Limitazioni
- Art. 24 - Zone non agricole: orti e giardini
- Art. 25 - Zone agricole
- Art. 26 - Distanze di rispetto
- Art. 27 - Riduzione delle distanze di rispetto
- Art. 28 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 29 - Distanze di sicurezza a tutela delle acque

- Art. 30 - Il diserbo
- Art. 31 - Disposizioni a tutela dell'agricoltura biologica
- Art. 32 - Salvaguardia insetti pronubi
- Art. 33 - Segnalazione mediante cartelli
- Art. 34 - Modalità di rifornimento, scarico e lavaggio di attrezzature irroranti
- Art. 35 - Smaltimento contenitori vuoti di fitofarmaci
- Art. 36 - Modalità di conservazione

TITOLO V - Miglioramenti fondiari

- Art. 37 - Autorizzazione
- Art. 38 - Siepi e corsi d'acqua

TITOLO VI- Ambiti boschivi ed aree tutelate

- Art. 39 - Premessa
- Art. 40 - Definizione di bosco e siepe
- Art. 41 - Diminuzione di superficie boscata
- Art. 42 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache e rane

TITOLO VII - Norme relative ai comuni pericoli

- Art. 43 - Accensione fuochi
- Art. 44 - Divieto di accensione di artifici non di libero commercio
- Art. 45 - Ulteriori divieti

TITOLO VIII - Norme di igiene pubblica

- Art. 46 - Divieti
- Art. 47 - Divieto di deposito rifiuti
- Art. 48 - Concimaie e spargimento dei liquami
- Art. 49 - Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura
- Art. 50 - Lotta alla zanzara tigre
- Art. 51 - Apiari e alveari

TITOLO IX - Tutela proprietà privata

- Art. 52 – Diritto al Sole
- Art. 53 - Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non fossile (solare)

TITOLO X - Sorveglianza e trattamento degli animali

- Art. 54 - Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione

- Art. 55 - Obblighi e divieti dei proprietari o detentori di cani o altri animali
- Art. 56 - Gestione e cura dei cani e degli animali di affezione in genere
- Art. 57 - Ritrovamento di animali
- Art. 58 - Animali affetti da malattie contagiose
- Art. 59 - Trasporto di animali
- Art. 60 - Distruzione di animali insettivori e nidi di selvaggina
- Art. 61 - Detenzione di specie avicole di piccola taglia

TITOLO XI - Norme relative alla protezione delle piante

- Art. 62 - Denuncia obbligatoria
- Art. 63 - Collocamento di esche avvelenate

TITOLO XII - Sanzioni

- Art. 64 - Sanzioni amministrative
- Art. 65 - Accertamento delle violazioni
- Art. 66 - Importo delle sanzioni pecuniarie
- Art. 67 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 68 - Inottemperanza all'ordinanza-ingiunzione
- Art. 69 - Aggiornamento delle sanzioni
- Art. 70 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

INTRODUZIONE

La crescente attenzione alle problematiche ambientali e la consapevolezza, che da più parti si sta creando attorno ai temi ecologici ed alla necessità di andare verso una sostenibilità ambientale, sono indicatori significativi di come il problema sia sentito a livello mondiale.

Se a fronte di temi di portata mondiale è richiesta una chiara azione da parte degli organismi internazionali e dei governi nazionali è altresì vero che azioni concrete devono partire dalle singole realtà locali e dal comportamento quotidiano dei singoli. In questo contesto negli ultimi anni la politica Europea sta facendo molto e particolare importanza è stata attribuita con la nuova PAC (politica agricola comunitaria) e con i nuovi PSR (Piani di Sviluppo Rurale) al ruolo dell'agricoltura sia come attività che comunque apporta un carico inquinante sia come settore produttivo che più di altri può concorrere alla conservazione del territorio e dell'ambiente.

Il regolamento di Polizia Rurale rappresenta, di fatto, lo strumento normativo più vicino alle amministrazioni locali e agli operatori agricoli, ma non solo, per dare concretezza ai principi sanciti dalle diverse direttive europee sull'ambiente.

Le norme contenute traducono in azioni concrete e comportamenti i principi che spesso sentiamo conclamati a vari livelli.

Qualità dell'aria, inquinamento delle falde acquifere, conservazione della biodiversità sono principi che possono e devono trovare attuazione in comportamenti reali, concreti, oggettivi ai quali il nostro territorio è chiamato per primo ad attivarsi.

Bisogna fare in modo che il settore primario, sia l'attore principale nella conservazione del territorio e dell'ambiente.

E' in quest'ottica che lo strumento proposto vuole andare, da un lato portare il mondo agricolo verso un più cosciente uso dei prodotti fitosanitari e dei concimi, delle accensioni di fuochi, dall'altro chiedere agli agricoltori stessi di farsi operatori attivi sul territorio per la tutela dello stesso.

La corretta realizzazione e manutenzione dei fossi, spesso abbandonata per recuperare pochi metri di terra coltivabile, è in realtà uno dei principali metodi per disporre di una rete idrica secondaria in grado di contenere i sempre più frequenti fenomeni piovosi.

Il rispetto delle distanze nelle arature, il mantenimento delle capezzagne e delle siepi ripariali oltre che influire sul deflusso delle acque permettono di garantire comunque le regole di buon vicinato e di creare serbatoi di biodiversità.

L'attenzione e la cura nella gestione del verde, sia esso bosco o semplice siepe, pubblico o privato, offrono la possibilità di conservare un patrimonio vegetale storico che nel contempo è fonte e rifugio per specie utili per l'agricoltura.

Il corretto uso di fitofarmaci, diserbanti e la corretta gestione dei rifiuti, l'accensione dei fuochi sono, infine, azioni di primaria importanza per la salute di ogni cittadino.

Ecco, quindi che un Regolamento come questo, proposto per omogeneizzare le regole su tutto il territorio regionale, non solo analizza una grande quantità di argomenti che quotidianamente influenzano la qualità dell'ambiente, ma diviene riferimento importante per sancire le regole del vivere civile in una comunità.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale viene redatto nell' ambito della potestà attribuita al Comune ai sensi del Titolo V' della Costituzione e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Il regolamento di polizia rurale.

1. Ai fini del presente regolamento il servizio di polizia rurale è inteso come il complesso delle funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Abruzzo, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi e del patrimonio pubblico, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della salubrità e sicurezza pubblica, della tradizione agraria, della vita sociale e della cultura, all'interno e all'esterno dei centri abitati.
2. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito agricolo e paesaggistico, come risultante dalla zonizzazione prevista dal PRGC, nonché all'interno del perimetro urbanizzato, qualora vi si svolgano attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali successivamente confermati per iscritto, impartiti in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale o dagli agenti di Polizia Locale.

Art. 3 – I soggetti e la gestione del servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio della Polizia Locale che, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente regolamento, opera sentiti gli uffici comunali competenti.
2. Il Servizio di polizia rurale è svolto dagli agenti di Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze, da altro personale del Comune addetto a tale attività o di Associazioni di Volontariato in convenzione con lo stesso.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del funzionario responsabile

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, quando sono destinate ad un soggetto determinato. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

TITOLO II AMBITI IN ZONE RURALI

Art. 5 • Limitazioni generali

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture che riterrà più utili purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le norme di legge in materia.
2. Per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è comunque possibile imporre con ordinanza modalità e limiti nelle colture, disponendo, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento o delle norme di codice civile o di altre norme speciali.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 200,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 6 • Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi siti a quote superiori non possono impedire o modificare in alcun modo il libero deflusso di dette acque.
2. I proprietari di terreni attigui a strade site a quote inferiori agli stessi, devono impedire, tramite adeguate lavorazioni e costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse in modo da provocare danni al suolo pubblico ovvero pericolo per la circolazione o per la salute pubblica.
3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque opera tale da recare danni ai terreni limitrofi ed alle strade ed è fatto divieto di convogliare direttamente su di esse le acque dei terrapieni e dei muri di recinzione.
4. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano all'interno dei fossi, dei canali e dei corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso o di raccolta delle acque.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 • Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni interessati dalla presenza di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente ripuliti in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi esistenti su proprietà private a lato delle strade comunali o vicinali o private devono, a cura e spese dei frontisti o dei proprietari, essere puliti periodicamente al fine di permettere il libero deflusso delle acque.
3. I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali, anche dove i fossi siano in tutto od in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti e

mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

4. Qualunque opera che modifichi lo stato dei luoghi è soggetta a preventiva comunicazione al Comune.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Ulteriori divieti a tutela dei fossi e dei canali

1. E' vietato a chiunque di disseccare e bruciare l'erba delle sponde dei fossi, degli scoli e dei canali pubblici e privati e dei corsi d'acqua in genere.
2. Al fine di stabilizzare le sponde di canali e fossi pubblici e privati è vietato a chiunque eliminare eventuali alberature presenti sulle sponde stesse, se non al fine di favorire il normale deflusso delle acque secondo quanto disposto dall'art. 9 comma 5 del presente regolamento.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Istituzione o mantenimento di Fasce Tampone Vegetate (FTV)

1. Con le modalità previste dai seguenti commi, vengono istituite le Fasce Tampone Vegetate (FTV) al fine di:
 - a) favorire la riduzione del carico di inquinanti che giunge ai corpi idrici tramite l'assorbimento diretto dei nutrienti da parte delle piante e il miglioramento dell'attività microbica di denitrificazione;
 - b) aumentare la stabilità delle sponde dei rii e dei canali tramite il rallentamento dei flussi d'acqua superficiali e l'azione di filtro meccanico nei confronti del sedimento trasportato e delle molecole inquinanti ad esso legate;
 - c) mitigare gli effetti negativi dovuti a condizioni di siccità intense ed aumentare la produttività delle colture agrarie tramite la diminuzione dell'erosione eolica dei terreni, dei danni meccanici e dell'evapotraspirazione delle colture tramite l'azione frangivento operata dalla vegetazione;
 - d) integrare il ciclo produttivo agrario tramite l'ottenimento di legna da ardere, legname da opera, frutti o prodotti apistici;
 - e) migliorare l'aspetto estetico-ricreativo del paesaggio rurale tramite la frammentazione del paesaggio con elementi atti ad aumentare il grado di naturalità dell'agroecosistema.
2. Nel caso dei rii e canali individuati nell'Allegato I del presente Regolamento va mantenuta o, se mancante, creata una fascia di vegetazione autoctona della larghezza di almeno 4 m dal limite superiore della sponda a scopo di fascia tampone vegetata (FTV).
3. Ai fini della creazione delle FTV sono ritenuti idonei tutti gli interventi che soddisfino le indicazioni tecniche del Piano di Sviluppo Rurale in materia di Agroambiente;
4. Gli interventi volti a modificare la morfologia dell'alveo dei rii e canali individuati nell'Allegato I del presente Regolamento dovranno ottenere

preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale il quale valuterà le eventuali prescrizioni obbligatorie da adottare per consentire il più rapido ripristino della stabilità strutturale e dell'efficienza ecologica..

5. L'istituzione o il mantenimento della FTV sono subordinati al rispetto delle previsioni di cui all'art. 29 del codice della strada e non possono interessare eventuali superfici tutelate come prato stabile. La recisione di rami protesi è disciplinata dall'art. 13 del presente regolamento. La gestione degli alberi di valore paesaggistico, storico ed ambientale è disciplinata dall'art. 10 del presente regolamento.
6. E' vietato il taglio a raso della fascia tampone vegetata
7. Le eventuali zone vegetate presenti ai lati dei rii o dei canali che risultino più ampie rispetto ai limiti previsti dal presente regolamento, non possono essere ridimensionate ma devono essere mantenute tal quali.
8. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10 • Diramazioni ed accessi

1. Senza preventiva autorizzazione comunale non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali od interpoderali a fondi e fabbricati laterali.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 • Distanze per fossi canali ed alberi

1. Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esterno della via. Tale distanza non può essere in ogni caso inferiore a 1,5 m.
2. Al fine di prevenire liti e controversie nonché per garantire future modifiche al territorio (es. ampliamenti stradali) e con l'obiettivo di preservare la vegetazione esistente si stabilisce che:
 - a) La distanza dal confine stradale (come da C.d.S.), fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
 - b) La distanza dal confine stradale (come da C.d.S.), fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m;

- c) La distanza dal confine stradale (come da C.d.S.), fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1,5 m.
 - d) La distanza dal confine stradale (come da C.d.S.), fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m.
 - e) Nei punti pericolosi per la viabilità l'Amministrazione Comunale può prescrivere distanze e/o arretramenti superiori per consentire una visibilità maggiore.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 • Recisione di rami protesi

1. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi e le piantagioni e a tenere puliti i fondi prospicienti strade e piazze in modo da non restringere e non danneggiare le aree pubbliche (comunali, vicinali, interpoderali), nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il ciglio stradale o sulle strade stesse ad un'altezza inferiore ai 4,50 m, ad asportare le ramaglie e a raccogliere le foglie cadute sul suolo pubblico.
2. I proprietari e i conduttori di fondi confinanti con edifici e terreni altrui sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio ed alla potatura delle piante, anche se cresciute spontaneamente, evitando la formazione di terreni incolti suscettibili di determinare il proliferare di piante, animali o insetti dannosi.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 250,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 • Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre aperte ad uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna in modo da volgere la fresatrice o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi od ai fossi. Le capezzagne devono avere una larghezza non inferiore a 3 m. se il senso dell'aratura è perpendicolare all'asse stradale, ai fossi o alle siepi o di 1,5 m. se il verso dell'aratura è parallelo all'asse stradale, ai fossi o alle siepi.
2. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1,5 m in senso parallelo alle strade da destinare ai fossi o canali di scolo adiacenti alle strade stesse.
3. Per i terreni adiacenti a strade provinciali e statali la fascia di rispetto di cui sopra viene determinata a 2 m.
4. Una capezzagna di 2 m dovrà essere tenuta anche dall'argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.
5. Le fasce di rispetto dovranno essere periodicamente sfalciate a cura del coltivatore del fondo.
6. E' inoltre fatto obbligo agli operatori agricoli di accertarsi che le macchine

operatrici o particolari parti di esse (coperture, attrezzature agricole etc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione o deturpino il suolo stradale.

Sulle strade comunali è vietato:

- a) il percorso di trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
 - b) il traino a strascico, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve sufficiente ad evitare ogni danno al fondo stradale;
 - c) il percorso di veicoli che per sagoma o per carico rendano impossibile l'incrocio con altri mezzi.
7. Un albero dichiarato di valore paesaggistico o di interesse monumentale in terreno privato non può essere distrutto o alterato, restandovi consentiti interventi di conservazione e manutenzione. Le pratiche agronomiche dovranno garantire il mantenimento del suolo e garantire una fascia di rispetto per le operazioni di aratura di almeno 5 metri.
5. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi e la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della infrazione.

Art. 14 • Strade private, interpoderali o di bonifica

1. I proprietari dei fondi, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.
2. In caso di eventi franosi o di altre calamità, i proprietari devono ottemperare a eventuali ordinanze ed eseguire tempestivamente le opere di manutenzione necessarie a porre in sicurezza, nel limite del possibile, i tratti di strada interessata in attesa dell'intervento dei mezzi comunali.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Obblighi dei frontisti di strada

1. E' vietato deporre o gettare pietre, rifiuti o altri materiali sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito nonché sulle banchine stradali o nei fondi limitrofi.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere le pietre ed i materiali di cui sopra per tutto il tratto antistante la loro proprietà, o il fondo loro affittato o comunque goduto a qualsiasi titolo e a conservare in buono stato di manutenzione gli sbocchi degli scoli (fori di drenaggio, pozzetti etc.) che affluiscono nei fossi delle strade stesse o nelle cunette antistanti, i muri di sostegno e quelli di contenimento dei terreni adiacenti alle sedi stradali.
3. Eventuali sistemazioni con materiali idonei di tali strade, aperte al pubblico transito, devono essere debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16·Dilavamento dei terreni e prevenzione interventi

1. I proprietari e i conduttori di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, sono tenuti a limitarne l'effetto sia attraverso opere di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture etc.) sia mediante opere di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, opere di scolo delle acque etc.) debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale e secondo le eventuali prescrizioni impartite.
2. In accordo con il Regolamento Edilizio Comunale, che rende obbligatoria l'adozione della procedura Riduzione dell'Impatto Edilizio per tutti gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi su edifici esistenti, nonché per gli interventi di qualsiasi natura - su fondi e/o edifici esistenti - che incidano sulle superfici esterne esposte alle acque meteoriche (coperture, terrazze, sistemazioni esterne, cortili, aree verdi, aree pavimentate, ecc.) e per evitare di far coincidere il picco di pioggia con il picco di acqua nei canali devono essere utilizzati materiali porosi e permeabili per la pavimentazione esterna (come previsto nelle Norme Tecniche Attuative comunali. Si applica sempre a meno delle deroghe ammesse dal Responsabile Settore Tecnico per aree determinate (parcheggio mezzi agricoli per evitare dispersione olii ecc...).
3. Per contenere inoltre gli effetti delle piene d'acqua è opportuno prevedere la captazione ed il riuso delle acque meteoriche e le vasche di prima pioggia per i piazzali.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

AMBITI IN CENTRI ABITATI

Art. 17 • Manutenzione nelle strade comunali

1. Le manutenzioni nelle strade comunali, piazze e pubbliche vie, di caditoie, pozzetti, scoli, muri di sostegno o simili e la sistemazione del manto stradale spettano alle Pubbliche Amministrazioni per quanto di loro competenza.
2. In caso di particolari emergenze o calamità, al fine di impedire danni, possono intervenire direttamente anche i privati cittadini, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. I privati cittadini dovranno, in ogni caso, evitare di intralciare o danneggiare il fronte strada prospiciente la proprietà pubblica ed osservare le prescrizioni del presente regolamento.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00,, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 • Divieto di risciacqui e lavaggi sulle strade pubbliche

1. È vietato riversare acque reflue derivanti dal risciacquo e lavaggio di auto, cisterne, betoniere e simili sulle strade pubbliche, sulle aree di parcheggio, nei fossi, scoline, caditoie, pozzetti e fognature.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 – Irrigazione

1. L'irrigazione degli orti o dei giardini deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi ed è vietata in caso di prolungata siccità.
2. L'irrigazione dei terreni limitrofi alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo gli apparecchi per l'irrigazione devono essere collocati ad una adeguata distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 516,46 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV

INTERVENTI FITOIATRICI IN AMBITO RURALE ED URBANO

Art. 20 - Campo di applicazione

A. Le disposizioni del presente titolo mirano, nel quadro delle norme comunitarie, nazionali e regionali:

1. ad assicurare la tutela
 - a) dei gruppi vulnerabili, ovvero delle persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute; tale categoria comprende in primo luogo le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo;
 - b) dell'ambiente, ovvero delle acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.
2. a favorire
 - a) la buona pratica fitosanitaria, ovvero la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico;
 - b) la biodiversità, ovvero la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte;
 - c) i metodi non chimici, ovvero i metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, basati su tecniche agronomiche o metodi di controllo fisico, meccanico o biologico delle specie nocive.

B. Le disposizioni del presente Titolo sono ispirate ai principi sanciti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo recepita nell'ordinamento nazionale con il dlgs n° 150 del 14/08/2012 (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi) ed in particolare agli indirizzi impartiti agli Stati membri, i quali, tenuto conto dei necessari requisiti di igiene e incolumità pubblica, della biodiversità o dei risultati delle pertinenti analisi del rischio, assicurano che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in specifiche aree, favorendo, altresì, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, quali definiti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 (relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari), nonché misure di controllo biologico.

Queste disposizioni riguardano:

1. le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché le aree in prossimità di strutture sanitarie;
2. le aree protette di cui alla direttiva 2000/60/CE (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) o altre aree designate a fini di conservazione a norma delle disposizioni delle direttive 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE

(relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

3. le aree frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili nell'immediatezza dei trattamenti;
4. le aree di transito pedonale (marciapiedi o piste ciclabili);
5. muri in pietra con scarso o nullo legante in cui la vegetazione presente svolge un evidente ruolo di consolidamento e stabilizzazione dei manufatti.

Art. 21 - Impiego di Fitofarmaci con Atomizzatori.

1. Non possono essere utilizzati dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico e cannoni.

Art. 22 - Casi di divieto di irrorazione

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento e/o con temperatura dell'aria superiore a 30 °c.
2. Sono esclusi dal precedente comma gli interventi di irrorazione che riguardano alberi da frutto e viti. È da vietare comunque il trattamento negli appezzamenti adiacenti le aree sensibili con presenza di vento tale da causare fenomeni di deriva in direzione delle stesse.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 - Limitazioni

1. Nelle aree vulnerabili ovvero nei centri abitati, in prossimità di abitazioni, parchi, giardini pubblici, campi sportivi aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, possono essere utilizzati per le pratiche colturali prodotti a basso profilo tossicologico, preferibilmente prodotti utilizzati in agricoltura biologica .
2. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in queste aree specifiche, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.
3. Si programma Mappatura periodica di queste aree Specifiche (dette sensibili) e dei pozzi insistenti nel territorio comunale.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli art. 26 e 27 del presente regolamento, nel caso di colture arboree e della vite, nella fascia di almeno 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo che va dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare (orientativamente la metà di maggio) e nella fascia di 20 metri successivamente a tale data, l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria esclusivamente verso l'interno del campo.
5. In tutti i casi devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tipo: pressione di esercizio, tipo di ugelli, direzione e intensità del vento, volti ad evitare la deriva.
6. Violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di

una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24 - Zone non agricole

1. Fuori dalle aree assoggettate ai divieti, dalle limitazioni e dalle fasce di rispetto, nelle zone non aventi destinazione agricola, laddove siano presenti attività agricole, orti e giardini, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti a distanze superiori a 30 m dalle aree vulnerabili. I trattamenti delle colture agrarie o del verde ornamentale possono essere effettuati solo in assenza di vento, prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, mediante impiego di atomizzatori a bassa pressione d'uso d'esercizio o lance a mano. L'utilizzatore ha l'obbligo di dare avviso alla popolazione interessata (residenti confinanti) almeno 24 ore prima dall'inizio del trattamento.
2. Nelle colture a terra è consentito l'uso di irroratrici a barra regolate a pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ad una distanza di m. 3.00 e purché la miscela irrorata non raggiunga persone o animali o veicoli transitanti lungo le strade.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25 - Zone agricole

1. Fuori dalle aree assoggettate alle limitazioni e dalle fasce di rispetto, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Nelle zone agricole pur non essendo previsto l'obbligo di affissione dei cartelli (riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente) sui campi trattati in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari pericolosi se ne consiglia l'affissione.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00,, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Distanze di rispetto

1. Nelle aree agricole, l'erogazione dei fitofarmaci tramite atomizzatori e nebulizzatori per i trattamenti dei terreni e delle colture è consentita solo a distanze superiori a:
 - a) 30 m da centri abitati, abitazioni, parchi, giardini pubblici, campi sportivi aree ricreative, cortili delle scuole, parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali.
2. Nelle aree vulnerabili, in cui non è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alle limitazioni dell'articolo 23 punto 1, l'erogazione dei fitofarmaci tramite atomizzatori e nebulizzatori per i trattamenti dei terreni e delle colture è

consentita solo a distanze superiori a 5 metri dal confine e comunque soggetto alle buone pratiche di contenimento quali la pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

- 3 Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Riduzione delle distanze di rispetto

1. Se i fondi irrorati sono delimitati da siepi fitte, continue e fogliate in grado di trattenere la deriva, da muri o da difese equivalenti, di altezza media non inferiore a 3 m., le distanze di rispetto prescritte dal precedente articolo, possono essere ridotte del 50% .
2. Le distanze per l'irrorazione di prodotti fitosanitari di cui al precedente art. 26, sono ridotte fino all'50% se, nei fondi, essa viene attuata con modalità di trattenimento e di recupero della deriva certificate (ad esempio con l'impiego di irroratrici a tunnel).
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00,, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Per i fondi che vengano sottoposti a trattamenti con prodotti diserbanti e

fitosanitari riportanti in etichetta i due pittogrammi   se ne consiglia la segnalazione a cura del proprietario e/o utilizzatore, con idonea cartellonistica.

3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione (DPI).
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00,, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29- Distanze di sicurezza a tutela delle acque

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici (canalette stradali) l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e

comunque ad una distanza non inferiore a 10 m o come da scheda di sicurezza del prodotto.

2. E' comunque vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per la loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possano costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambienti tutelati.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 30 - Diserbo

1. È vietato diserbare chimicamente le colture ad una distanza inferiore a 20 m o alla distanza indicata dalla scheda di sicurezza del prodotto dai corsi d'acqua o da fossi e scoli di qualsiasi natura.
2. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali e degli argini dei corsi d'acqua, sui cigli e le scarpate stradali e, per quanto riguarda le colture, nei 20 m adiacenti le aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione (parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, luoghi pubblici e relative pertinenze), nonché nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio lungo le strade con annessi punti di ristoro, applicando opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al fine di ridurre il più possibile l'attecchimento e la crescita delle malerbe.
3. Se i fondi irrorati sono delimitati da siepi fitte, continue e fogliate in grado di trattenere la deriva, da muri o da difese equivalenti, di altezza media non inferiore a 3 m., le distanze di rispetto prescritte dai precedenti commi 1 e 2, possono essere ridotte del 50%
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 200,00 ad Euro 1.000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 31 - Disposizioni a tutela dell'agricoltura biologica

1. I titolari di patentino e gli abilitati all'uso di presidi sanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica e adeguatamente segnalati con uno o più evidenti cartelli recanti la scritta "Agricoltura biologica", si verificano sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.
2. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree a coltura biologica, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi
3. Fatta salva la responsabilità per gli eventuali danni, sia alle colture, sia alla

qualità del suolo, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00 con l'obbligo, quando di sposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 - Salvaguardia insetti pronubi

1. È vietato intervenire con trattamenti di difesa con insetticidi (fatta eccezione per quelli consentiti in agricoltura biologica) ed acaricidi nonché con trattamenti per il controllo delle infestanti con l'utilizzo di erbicidi nel periodo della fioritura delle colture agrarie ed ornamentali, comprese le alberate stradali, fenologicamente definito dall'apertura del primo fiore e fino a completata caduta dei petali;
2. Nel medesimo periodo della fioritura, gli interventi per il controllo di avversità crittogamiche o batteriche delle colture agrarie ed ornamentali possono essere effettuati utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari ad attività fungicida o batteriostatica che non riportino in etichetta l'indicazione di rischio "R57 - Tossico per le api o altra specifica indicazione di pericolosità per le api ed i pronubi in genere;
3. In ogni fase fenologica delle colture, prima dell'effettuazione di interventi insetticidi, acaricidi ed erbicidi nonché prima dell'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario caratterizzato da mancanza di selettività nei confronti delle api e dei pronubi in genere, è obbligatorio procedere allo sfalcio delle erbe in fiore presenti nella superficie oggetto di intervento.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento.

Art. 33 - Segnalazione mediante cartelli in aree urbane

1. Si consiglia l'affissione dei cartelli (riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente) sui campi trattati.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 34 - Modalità di rifornimento, scarico e lavaggio di attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non deve essere contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale. Lo stesso deve essere pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo.
3. È vietato il rifornimento di acqua e lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua,

fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi. A tale scopo è opportuno che ogni azienda agricola si doti di contenitori adeguati al fabbisogno, in cui stoccare esclusivamente acqua piovana raccolta da tettoie aziendali.

4. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora s'intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, onde evitare pericolose commistioni e contaminazioni la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
5. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale sia della miscela residua che delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti. L'eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 400,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35 - Smaltimento contenitori vuoti di fitofarmaci

1. I contenitori vuoti dei presidi sanitari e di residui non possono essere abbandonati sul suolo pubblico o privato e nei corsi d'acqua. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere quindi conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; i contenitori devono essere temporaneamente conservati, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36 - Modalità di conservazione

1. In accordo con D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO:
 - a) I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in contenitori adeguatamente sigillati e locali adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
 - b) All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio di tali prodotti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".
 - c) I prodotti devono essere conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino al loro esaurimento

2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO V MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 37 • Autorizzazione per interventi sul territorio

1. Per ogni intervento sul territorio, dovrà essere richiesta autorizzazione all'Autorità Comunale, che, in caso di mancata istanza, oltre al pagamento della sanzione prevista per l'eventuale trasgressione di questa norma, potrà ordinare la rimessa in pristino.
2. Il ritombamento di canali, nell'ambito del miglioramento fondiario, dovrà essere supportato da un dettagliato piano quotato con relativi calcoli idraulici, considerando un bacino di almeno 1 Km². e dovrà dimostrare che l'intervento non incrementi le condizioni di rischio nelle aree a pericolosità idraulica come previste dal PAI.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi, anche ai sensi della L. 267/2000 e del capo VI della L.R. 19/2009.

Art. 38 • Siepi e corsi d'acqua

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare la morfologia e l'andamento dei corsi d'acqua pubblici. Sono conseguentemente vietati tutti gli interventi suscettibili di deviare o modificare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini riducendo la sezione dei corsi d'acqua.
2. Le siepi ed i filari di alberi nel fondo migliorato o bonificato dovranno essere ripristinati nella misura in cui essi preesistevano, cioè mantenendo l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento;
3. Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotti le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo, con esclusione dei reimpianti di robinia e di pioppo;
4. Gli interventi sopra elencati devono essere effettuati nel rispetto delle norme del Codice Civile in materia.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 1000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 500,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI AMBITI BOSCHIVI ED AREE TUTELATE

Art. 39 • Premessa

1. Per tutto ciò che riguarda i parchi, gli ambiti boschivi e le aree di rispetto fluviale in genere si rinvia alla normativa di attuazione del P.R.G.C. vigente e a quanto previsto dal D.Lgs 42/2004. Per quanto ivi non contemplato e per quanto attiene l'autorizzazione ambientale per riduzioni di superficie boscata, si fa riferimento alle prescrizioni specifiche di polizia forestale.

Art. 40 - Definizione di bosco e siepe

1. Si considera superficie boscata ogni area che abbia le caratteristiche definite dalla normativa Forestale, Sono escluse le piantagioni arboree da legno sia a breve sia a lungo ciclo e gli impianti arborei plurispecifici di turno colturale inferiore ad anni 40.
2. Si considera siepe ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a 4 m e una lunghezza non inferiore a 2 m.

Art. 41 - Diminuzione di superficie boscata

1. E' vietata la riduzione di superficie boscata mediante sradicamento, deceppamento o bruciatura delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle relative superfici.
2. Rimane ammessa la ceduzione e il taglio con le modalità di seguito riportate:
3. Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
4. Il taglio deve essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
5. L'allestimento e lo sgombero dei prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
6. I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro la fase di esbosco.
7. Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di 10 m dalle strade.
8. Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti di legislazione forestale.
9. Per gli interventi da effettuarsi nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico deve essere presentata istanza all'Ispettorato Agricoltura e Foreste competente, tramite la stazione forestale, secondo modalità e norme stabilite dai competenti Organi Forestali.

Art. 42 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi, lumache

1. L'esercizio della caccia e della pesca, nonché la raccolta di funghi, lumache ecc. sono disciplinate dalle norme statali e regionali vigenti in materia.

TITOLO VII NORME RELATIVE AI COMUNI PERICOLI.

Art. 43 • Accensione di fuochi

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, nel territorio comunale è vietato accendere fuochi all'aperto.
2. E' esclusa dal divieto di cui al comma 1 del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione avvenga con legno secco e vergine e sia controllata e confinata, oppure avvenga nei luoghi deputati allo scopo (es. area barbecue).
3. I residui secchi di natura vegetale della potatura e pulizia di orti e giardini di proprietà possono essere bruciati nel rispetto dell'eventuale autorizzazione forestale, dalle ore 5:00 alle ore 8:00 del mattino nel periodo estivo (aprile-ottobre ad una distanza di almeno 100 m dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
4. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) è consentita la combustione esclusivamente di modiche quantità di biomassa vegetale;
 - b) è vietata la combustione di prodotti derivati dal petrolio per l'accensione e l'alimentazione del fuoco quali, a titolo esemplificativo, benzina, gasolio, plastiche, oli combustibili, catrame, e simili;
 - c) il fuoco deve essere costantemente presidiato fino allo spegnimento, da un numero di persone idonee a fronteggiare ogni possibile evenienza;
 - d) l'accensione è vietata in presenza di vento;
 - e) dovranno essere poste in atto tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica incolumità di persone e cose ed evitare ogni pericolo.
5. Nei periodi di forte pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare l'accensione di fuochi.
6. Il responsabile dell'accensione del fuoco avrà comunque la responsabilità civile e penale per eventuali danni, anche accidentali, causati a terzi.
7. Nei casi non previsti dal presente articolo ci si dovrà, comunque, attenere alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza ed alle prescrizioni del Corpo Forestale Regionale.
8. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche e ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10 e PM 2,5).

9. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.
10. È vietato inoltre bruciare rovi, sterpaglie ed erbe infestanti nei fossati o in prossimità degli stessi, nonché prati, capezzagne, pendii, siepi e simili.
11. In deroga al divieto di cui al comma 1 del presente articolo è consentita l'accensione dei soli falò tradizionali nel mese di gennaio, di carattere collettivo ed aggregativo, con le seguenti caratteristiche:
 - a) Carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato al pubblico;
 - b) Altezza massima del cumulo di metri 5;
 - c) Diametro massimo alla base di metri 5 o comunque superficie di ingombro equivalente (mq 20);
 - d) Utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di fogliame e/o aghi verdi e dovranno essere spenti alla fine della manifestazione allo scopo di contenere al massimo le emissioni di materiale particolato in atmosfera;
 - e) Sia stata richiesta l'autorizzazione per l'esercizio delle funzioni di Polizia Amministrativa spettanti ai Comuni, entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso.
12. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.
13. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 44 - Divieto di accensione di artifici non di libero commercio

1. E' vietata l'accensione di fuochi di artificio, razzi antigrandine e mortaretti di "non libero commercio" ed in genere ogni esplosione pericolosa a chi non sia autorizzato dalle Autorità competenti, al di fuori dei luoghi specificati nell'autorizzazione e senza l'osservanza dei tempi e modalità ivi prescritte.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 45 - Ulteriori divieti

1. E' vietato:
 - a) danneggiare, inquinare e intorbidire in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche nonché le fontane;
 - b) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride, immondizie e qualsiasi altro materiale che possa impedire il deflusso o produrre alterazioni chimico-fisiche o microbiologiche delle acque tali da causare un potenziale rischio sanitario-ambientale;
 - c) apportare modificazioni al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi

- opera, anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione delle Autorità competenti.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII NORME DI IGIENE PUBBLICA

Art. 46 - Divieti

1. Sul suolo pubblico, senza autorizzazione, anche provvisoria, dell'Amministrazione Comunale, è vietato:
 - a) svolgere qualsiasi attività privata che ne comporti l'occupazione, anche temporanea;
 - b) gettare od accumulare rottami, residui di demolizioni, materiali di rifiuto, spazzature ed immondizie;
 - c) imbrattare superfici pubbliche (muri, strade, camminamenti, ecc.) anche con disegni e scritte di qualsiasi genere ed affiggere manifesti in luoghi diversi da quelli autorizzati o previsti.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47 • Divieto di deposito rifiuti

1. E' vietato, senza specifica e motivata autorizzazione comunale, depositare, anche temporaneamente, o abbandonare sui propri fondi o su fondi altrui, rifiuti, compresi materiali inerti provenienti da attività edili, veicoli a motore o parti di essi, rimorchi, macchinari ed attrezzature inutilizzabili destinati o da destinare alla rottamazione o materiali estranei, per loro natura al luogo.
2. I depositi e i materiali di cui al precedente comma dovranno essere rimossi a cura dei proprietari e degli utilizzatori dei fondi e conferiti presso i centri di raccolta autorizzati a norma di legge.
3. Per i veicoli devono essere rispettate le norme stabilite dal Codice della Strada.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 48 - Trasporto e spargimento dei liquami

- A. Il trasporto di materiale organico deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione o spandimento.
- B. È vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

- C. Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.
- D. Lo spargimento dei liquami sul terreno è consentito secondo le modalità previste dalle seguenti condizioni:
1. Lo spargimento degli effluenti ad una distanza inferiore ai 300 metri da un centro abitato o 100 metri da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura. Comunque la distanza minima di rispetto dalle abitazioni sarà di 30 metri.
 2. Qualora gli effluenti non venissero immediatamente interrati, la distanza minima dai centri abitati dovrà essere non inferiore a metri 300, metri 100 in caso di singole abitazioni.
 3. L'impiego della pollina nelle normali buone pratiche agronomiche deve avvenire nei terreni e deve essere sospesa nel periodo dal 15 maggio al 15 settembre. In tale lasso temporale è ammesso il cumulo in campo ai fini del compostaggio, fatte salve doverose restrizioni di carattere igienico-sanitario (mosche, odori ecc.)
 4. Le operazioni di spargimento di letame, liquami o altro materiale organico, qualora effettuate ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni civili, devono essere eseguite entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00;
 5. L'utilizzo agronomico del letame, dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali. Per il liquame il divieto si estende a 20 m. nei terreni adiacenti alle sponde dei torrenti insistenti nel territorio comunale.
 6. E' vietato lo spargimento di Effluenti su:
 - a) aree di cava non ripristinata ad uso agricolo;
 - b) aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica di pubblici acquedotti, per una distanza non inferiore a 200 ml. dal pozzo stesso;
 - c) aree con ristagni d'acqua, oppure ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello di superficie libera dalla falda idrica disti meno di ml.1,50 dal piano di campagna;
 - d) aree con pendenza superiore al 15%;
 - e) aree franose e geologicamente instabili;
 - f) suolo agricolo a coltivazione orticola in atto;
 - g) durante precipitazioni atmosferiche, su terreni saturi d'acqua, su superfici gelate o innevate,
 - h) terreni incolti privi di copertura vegetale,
 - i) fossi o scoline e dovrà essere assicurata l'impossibilità, anche indiretta, di immissione o percolamenti di liquami stessi in corsi d'acqua superficiali.
 7. Si fa divieto di:
 - a) aspersione nel caso in cui i liquami vengano a contatto con prodotti destinati al consumo umano, in orticoltura a coltura presente e su colture foraggere nei 3 giorni prima dello sfalcio;
 - b) scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi utilizzati per lo spargimento
 - c) utilizzare terreni agricoli inseriti nelle aree residenziali previste dai

PRG

8. Si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi e ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso corpi idrici o fossi.
- E. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 49 - Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

1. L'eventuale utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, dovrà rispettare le indicazioni di cui al D.Lgs. 99/1992 e successive modificazioni e integrazioni. È fatto obbligo di notificare all'autorità comunale l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 1 e 3, del D.Lgs. 99/92 della data e delle modalità di aspersione.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 50 - Lotta alla zanzara tigre

1. La lotta alla zanzara tigre dovrà essere condotta secondo le specifiche linee guida emanate dall'Amministrazione Comunale che si baseranno su 3 tipologie di interventi:
 - a) Attività preventiva per l'eliminazione dei potenziali focolai larvali;
 - b) Trattamenti insetticidi larvicidi
 - c) Trattamenti insetticidi adulticidi
2. I trattamenti adulticidi sono di norma vietati salvo il caso di presenza di elevate e persistenti coincentrazioni dell'insetto in ambiti circoscritti (es. cimiteri, campi sportivi, singoli giardini, ecc.).
3. In tali casi i trattamenti devono essere specificatamente autorizzati a seguito di sopralluogo dell'area da trattare da parte dell'Ufficio Tecnico comunale o dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, finalizzato alla caratterizzazione e valutazione della situazione igienico-sanitaria ed alla definizione della migliore tipologia e modalità di intervento.
4. Tutte le aree che vengono sottoposte a trattamenti adulticidi devono essere segnalate, a cura del proprietario o dall'Amministrazione Comunale, con uno o più evidenti cartelli che contrassegnino la superficie interessata dal trattamento come area tossica con la scritta "Lotta alla Zanzara Tigre - Applicazione di insetticidi" recante altresì la data della dispersione, il nome del principio attivo o in alternativa il nome del formulato commerciale utilizzato.
5. L'aggiunta di rame nei tombini è vietata.
6. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 600,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 200,00, con

l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 51 - Apiari e alveari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 20 m dalle strade di pubblico transito e a non meno di 5 m dai confini di proprietà pubbliche o private.
2. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 m o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno 2 m. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione (Legge 24 dicembre 2004 n. 313).
3. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie sul territorio comunale, provvede a denunciarne i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno agli Organismi associativi tra apicoltori competenti per territorio, riconosciuti dalla Regione Abruzzo o dai competenti consorzi.

TITOLO IX TUTELA PROPRIETÀ PRIVATA

Art. 52 • Diritto al Sole

1. Chi installa impianti non può determinare ombre e quindi riduzione di soleggiamento / irraggiamento solare a produzioni agricole o altri impianti di confinanti che causano perdita di produzione per minor irraggiamento solare.
2. Le violazioni alle disposizioni previste alle lettere b) e c) del comma 4 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 53 - Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non fossile (solare)

1. In tutto il territorio comunale sono ammessi gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (solare) di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) del D.lgs 387/2003, con i limiti derivanti da vincoli statali, paesaggistici, ecc. e fatto salvo quanto disposto dal DPR 21/05/2007. Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00 per singolo KWp (di picco) con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 150,00 per singolo KWp (di picco), con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO X SORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Art. 54 - Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

1. il presente titolo disciplina, il benessere e la tutela degli animali d'affezione.

Art. 55 - Obblighi e divieti dei proprietari o detentori di cani o altri animali.

1. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, sono sempre obbligati:
 - a) ad utilizzare obbligatoriamente il guinzaglio o museruola per tutti i cani, di qualsiasi razza, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
 - b) ad utilizzare obbligatoriamente sia il guinzaglio che la museruola, qualora prevista dalla normativa statale (razze canine ritenute pericolose), per i cani condotti negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici avendo cura che gli stessi non arrechino disturbo e non sporchino;
2. In deroga a quanto sopra, possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:
 - a) I cani da guardia nei termini di quanto espresso al seguente art. 57 comma 3, lett. a);

- b) I cani delle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco;
 - c) I cani da pastore quando vengono utilizzati per la guardia delle greggi;
 - d) I cani da caccia durante lo svolgimento dell'attività venatoria;
 - e) I cani per persone non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.
3. E' fatto divieto:
- a) di introdurre cani o altri animali nei laboratori e in locali ove si eserciti la produzione e la manipolazione di alimenti;
 - b) di lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata
 - c) di condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
 - d) di accedere con i cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
4. Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico nei centri abitati, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani sono, altresì, sempre obbligati:
- a) ad essere muniti, da esibire su richiesta, di apposita paletta o altra attrezzatura e di un sufficiente numero di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni del cane;
 - b) all'immediata e completa asportazione delle deiezioni che, introdotte nei sacchetti chiusi, potranno essere depositate negli appositi contenitori ove presenti ovvero smaltiti a cura del proprietario;
 - c) ad adoperarsi, in ogni modo, affinché i cani non compromettano l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale o pubblica;
5. Qualsiasi cane vagante o randagio su spazi pubblici e/o aperti al pubblico, a seguito di segnalazione da parte della Polizia Locale, è soggetto a prelevamento a cura dell'operatore del canile convenzionato o cinovigili e successivo affidamento a strutture di ricovero e custodia.
6. Nel caso in cui il cane sia provvisto di microchip, le spese di cattura e custodia sono a carico del proprietario.
7. Le violazioni alle disposizioni previste ai commi 1 e 3, nonché alla lettera a) del comma 4, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 200,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni alle disposizioni previste alle lettere b) e c) del comma 4 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad Euro 100,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 56 - Gestione e cura dei cani e degli animali di affezione in genere.

1. Chiunque detenga un'animale di affezione è responsabile della sua salute, del suo benessere e, deve:
- a) provvedere alla sua idonea sistemazione e, in particolare, è tenuto a :

- i. garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
 - ii. garantire cibo ed acqua di qualità e quantità sufficiente, assicurando la presenza costante di acqua accessibile all'animale;
 - iii. garantire le cure necessarie e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario;
 - iv. consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - v. prendere ogni possibile ed adeguata precauzione per impedirne la fuga;
 - vi. assicurarsi che, qualora l'animale sia tenuto a catena, possa raggiungere un riparo adeguato ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
2. Le violazioni alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 100,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 75,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.
3. Nel caso dei cani:
 - a) Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani a guardia delle proprietà private o che si trovino entro i confini dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico e delimitati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare qualsiasi pericolo o danno a terzi.
 - b) Se il suolo è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena (che non deve essere inferiore a 4 m di lunghezza ovvero 3 m qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 3 m), o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alle persone. La catena dovrà avere robustezza tale da non subire strappi. Va comunque garantito spazio sufficiente all'attività motoria del cane.
 - c) I cani da caccia, accompagnati dal loro proprietario durante la stagione di caccia e nelle aree in cui la caccia è consentita nonché i cani delle forze di polizia e di soccorso, quando sono utilizzati per servizio, esercitazione o addestramento, possono essere lasciati sciolti e senza museruola.
4. Le violazioni alle disposizioni del comma 3 del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad Euro 200,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00,, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 57 • Ritrovamento di animali

1. Chiunque trova sui propri fondi animali domestici appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del CC, il ritrovatore dell'animale ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trova.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 200,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 58 • Animali affetti da malattie contagiose

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda Sanitaria competente, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi, fermo restando le decisioni dell'Autorità Giudiziaria e Autorità Sanitaria o Veterinaria.

Art. 59 • Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D.Lgs 532/1992 attuazione della Direttiva 91/628/CE e successive modifiche e integrazioni).
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 100,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi. Ci sarà un'ulteriore sanzione in accordo con il CdS per i veicoli non conformi alla normativa.

Art. 60 • Distruzione di animali insettivori e nidi di selvaggina

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura o validi nella lotta biologica come uccelli, ricci, talpe, pipistrelli, etc.
2. Sono altresì vietate la cattura e la distruzione dei covi e dei nidi di qualsiasi specie di selvaggina.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 ad Euro 100,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 61 • Detenzione di specie avicole di piccola taglia

1. Le specie avicole di piccola taglia (galline, polli, anatre, faraone, ecc.) dovranno essere custodite all'interno della proprietà in appositi ricoveri. Al

fine di impedirne la fuga non dovranno essere assolutamente adottati mezzi ritenuti lesivi per gli stessi, quali il taglio delle ali, ma dovranno essere impiegate attrezzature o strutture idonee allo scopo.

2. La detenzione di detti animali va comunicata alla competente autorità sanitaria
3. I ricoveri delle specie avicole, per le necessità della famiglia, potranno essere realizzati nel rispetto del vigente Regolamento edilizio e comunque non dovranno arrecare danno o disturbo ai vicini.
4. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 250,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 50,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO XI NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 62 • Denuncia obbligatoria

1. E' fatto obbligo per chiunque di denunciare alle Autorità competenti la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.
3. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 1500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. • 63 Collocamento di esche avvelenate

1. Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone od agli animali domestici è tenuto a collocare e a mantenere lungo il confine del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, cartelli recanti ben visibile la scritta "Attenzione - Applicazione di esche/veleni".
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 ad Euro 1500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00, con l'obbligo, quando disposto, di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO XII SANZIONI

Art. 64 • Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate dal comune Il procedimento sanzionatorio si esegue in osservanza ai principi ed agli istituti previsti dalla Legge 689/1981 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 65 • Accertamento delle violazioni

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e contestate dagli operatori di Polizia Locale i quali rivestono la qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria e dalle altre Forze

dell'Ordine di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altro personale del Comune o in convenzione con lo stesso (ad esempio Guardie ecologiche volontarie)

Art. 66 • Importi delle sanzioni pecuniarie

1. L'importo delle sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca reato, o non sia perseguibile in base a disposizioni specifiche, è riportato in calce ai singoli articoli del presente Regolamento.
2. Le violazioni degli artt. 38, 39, 40 del presente regolamento sono segnalate agli Organi Forestali competenti.

Art. 67 • Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

1. Nel verbale di accertamento, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, può essere disposto l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o un comportamento o della rimessa in pristino dei luoghi.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente e comunque entro i termini indicati nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo degli operatori del servizio di Polizia Locale.
3. Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 e successive integrazioni e modificazioni, si estendono anche agli obblighi di cui al comma 2.

Art. 68 • In ottemperanza all'ordinanza-ingiunzione

1. Quando il trasgressore non adempie agli obblighi, l'operatore del servizio di Polizia Locale provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, all'esecuzione coattiva dell'obbligo.
2. Gli Agenti, nell'esecuzione coattiva dell'obbligo, possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

Art. 69 • Aggiornamento delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate, nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

Art. 70 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva. Da tale data si intende abrogato il precedente Regolamento.